

**Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero.**

**Art. 4**

*(Organizzazione delle "Vetrine" del Friuli Venezia Giulia)*

**1.** Le "Vetrine" della Regione Friuli Venezia Giulia sono locali autonomi di dimensioni limitate e visibilità nelle aree di maggiore passaggio delle città identificate ai sensi dell'articolo 3.

**2.** Le " Vetrine" possono, altresì, essere aree (" corner") di locali gestiti da altri soggetti, ovvero locali inseriti in centri commerciali di particolare interesse, purché siano facilmente visibili da aree di passaggio e siano dotati di almeno una vetrina personalizzabile.

**3.** Le "Vetrine" possono, altresì, essere aree libere ("desk") situate in modo continuativo in locali interni o contigui alle principali zone per lo svolgimento di affari di carattere finanziario o borsistico o commerciale.

**4.** Le "Vetrine" possono avvalersi di strumenti locali di radiotelediffusione al fine di incrementare la conoscenza del servizio, rafforzare le proprie finalità e promuovere la conoscenza della denominazione e della localizzazione della Regione.

**5.** Nei locali contenenti le "Vetrine" deve essere possibile la vendita di prodotti di provenienza o design o caratterizzazione della regione Friuli Venezia Giulia, ovvero la fornitura di servizi di rinfresco o ristorazione con prodotti di provenienza della regione Friuli Venezia Giulia.

**6.** Nei locali contenenti le "Vetrine" devono essere presenti aree di limitate dimensioni da adibire temporaneamente a spazi di rappresentanza su richiesta della regione Friuli Venezia Giulia.

**7.** In alternativa a quanto previsto nei commi 5 o 6 e ai sensi di quanto previsto al comma 3, i "desk" sono punti di informazione per il supporto alle aziende della regione Friuli Venezia Giulia nella loro attività di export.

**8.** Le "Vetrine" sono acquisite, per le finalità della presente legge, da TurismoFVG che le affida a titolo gratuito a soggetti privati che si impegnano:

**a)** all'esercizio di almeno una delle attività di cui ai commi 5 e 7;

**b)** a garantire la presenza della dicitura di cui all'articolo 2, comma 2, nei modi stabiliti dal comma stesso.

**9.** Le associazioni di corregionali del Friuli Venezia Giulia all'estero possono proporre soluzioni localizzative relative all'ubicazione delle "Vetrine".

**10.** Unioncamere del Friuli Venezia Giulia e i soggetti gestori dei quartieri fieristici regionali possono suggerire soluzioni volte alla definizione dei criteri per l'affidamento della gestione degli spazi di cui al comma 8.

**11.** Per la piena attuazione di quanto previsto al comma 8 e a fini promozionali, la Regione può sostenere, su richiesta dei soggetti gestori, un evento per ogni anno e per ogni "Vetrina", con un contributo massimo di 10.000 euro.

**12.** Per la piena attuazione di quanto previsto al comma 4 la Regione può sostenere, su richiesta dei soggetti gestori, una emittente radiotelevisiva per ogni "Vetrina", con un contributo massimo annuo di 10.000 euro.

**13.** Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 11.